

Ciao a tutti.

Preso visione delle disposizioni o risultanze emanate dal Galliera e pubblicata per estratto all'Albo dell'Ente col. 423 in data 23/05/11, abbiamo vagliato tali disposizioni dal punto di vista dei lavoratori part-time.

In sintesi il documento ha **REVOCATO** il part-time ad alcuni dipendenti in date successive.

In questo caso è possibile ricorrere al giudice del lavoro in quanto la revoca appare ricusabile per:

- inapplicabilità dell'art. 16 l. 183/2010 (vedi sentenza di Trento del 4.5.2011).
- l'unilateralità della revoca, quindi ricusabile secondo giurisprudenza ripetutamente emanata.
- mancata specifica motivazione (vedi sentenza di Firenze del 31.1.2011).
- disconosciuta rappresentanza del ricorrente degli atti, eventualmente sottoscritti sul punto dall'altrettanto eventuale sindacato cui il ricorrente possa essere iscritto, avendo questo posto in essere l'illegittima revoca del part-time, in particolare sottoscrivendo l'Accordo con la Regione del 9.05.2011

In breve per questi casi ricorremo al giudice. Occorre quindi che i part-time revocati si mettano in contatto con il comitato presso la sede del Sin.Base, via Alla Porta degli Archi 3/1, (davanti all'ex negozio Ricordi), 010 862 20 50, oppure (Carlo) 338 160 44 08, in modo che nei giorni a seguire si possa predisporre il ricorso stesso che, ricordiamo, deve essere individuale. Procederemo con alcuni ricorsi in modo da far esprimere il tribunale senza ingolfarlo. In seguito accoderemo, a giudizio espresso, tutti gli altri ricorsi su di una strada già aperta. **RESTA FERMO IL FATTO CHE NON SI DEVE PRENDERE ATTO DI ALCUNA REVOCA, OSSIA NON SI DEVE SOTTOSCRIVERE IN ALCUN MODO ALCUN DOCUMENTO AL RIGUARDO.**

Il documento del Galliera accorda inoltre il part-time ai restanti dipendenti modificandone o meno l'orario con cui sarà applicato.

**NEL CASO NON SIA MODIFICATO, NON ESISTE RAGIONE ALCUNA PER SOTTOSCRIVERE UN NUOVO CONTRATTO PART-TIME.** CIO' SERVE SOLO ALL'AZIENDA PER FARLO SOTTOSCRIVERE ADESSO IN MODO DA PEGGIORARNE I TERMINI CONTRATTUALI. IN PRATICA METTENDOVI IN CONDIZIONE DI NON POTER NEANCHE PIU' RICORRERE TRA DUE O TRE ANNI, QUANDO VE LO REVOCHERANNO, PERCHE' UN TERMINE AL VOSTRO PART-TIME L'AVRESTE SOTTOSCRITTO VOI STESSI E PERCHE', AMMESSO ABBIATE LE NUOVE CONDIZIONI POSTE, CIO' NON SIGNIFICHERA' PIU' CHE AVRETE IL PART-TIME MA SOLO CHE FORSE POTRETE AVERLO, COSA BEN DIVERSA.

A MAGGIOR RAGIONE SE ACCETTATE IL METODO CON CUI IL VOSTRO PART-TIME **E' STATO MODIFICATO, NON ESISTE ALCUNA RAGIONE PER FIRMARE UN NUOVO CONTRATTO.**

SE CONCORDATE CON L'ORARIO O LE MODALITA' MODIFICATE DAL GALLIERA FATEVELE COMUNICARE COME VARIAZIONE DEL CONTRATTO ESISTENTE ED APPLICATELE, MA IL CONTRATTO DEVE RESTARE COME SOTTOSCRITTO QUANDO IL PART-TIME E' STATO EROGATO LA PRIMA VOLTA.

CIO' VALE SIA PER QUELLI CONCESSI PRIMA DEL 25.06.2008 CHE PER QUELLI CONCESSI DOPO TALE DATA PERCHE' SONO RIUSCITI A PEGGIORARE ANCHE ANCHE QUEST'ULTIMI.

ALLA DISPARITA' TRA I DUE TRATTAMENTI LEGISLATIVI CASO MAI PROVVEDEREMO NOI, E NON LE AZIENDE, LA REGIONE E LE SOLITE OOSS FIRMATARIE, CHE SI SONO ACCORDATI PER "PARIFICARE" TUTTI PEGGIORANDO I TERMINI CONTRATTUALI DI OGNI PART-TIME.

NOI CI PROPONIAMO DI FARLO, LEGALMENTE COME LOGICO, PARIFICANDO TUTTI ALLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE.

**COMITATO PRO PART TIME**

28/05/2011

Per consultare il documento aziendale cliccate qui sotto:

[provvedimento del Galliera](#)